



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 211 del 18/03/2011

OGGETTO: Protocollo di intesa tra Università degli Studi di Padova e Azienda Ospedaliera di Padova per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione.

Il Direttore della **SC Amministrazione e Affari Generali** riferisce:

Con deliberazione n. 850 del 31.8.2009 successivamente integrata con deliberazioni n. 928 del 21.9.2009, n. 1284 del 29.12.2009 e n. 976 del 17.9.2010, questa Azienda Ospedaliera ha approvato la stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Padova riguardante la frequenza, presso le proprie strutture, degli specializzandi delle diverse scuole di specializzazione di area sanitaria.

Successivamente l'Università degli Studi di Padova e l'Azienda Ospedaliera hanno ritenuto necessario condividere un ulteriore documento che stabilisca le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle scuole di Specializzazione di Area Medica, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole scuole.

Tale documento definisce, inoltre, le modalità applicative di alcune delle disposizioni contenute nell'art. 5 del contratto di formazione specialistica, approvato con D.P.C.M. 6 luglio 2007 recante "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici" in ottemperanza all'art. 37 e seguenti del Decreto Legislativo n. 368/1999, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi.

Con proprie deliberazioni il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova, rispettivamente nelle sedute del 16.11.2010, 07.02.2011 e 24.01.2011 hanno approvato la proposta di accordo in oggetto.

Si propone, pertanto, di approvare il protocollo di intesa tra Università degli studi di Padova e Azienda Ospedaliera per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione, il cui schema è allegato alla presente quale parte contestuale ed integrante.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesposta proposta e accertato che il Direttore della **SC Amministrazione e Affari Generali** ha attestato la regolarità

amministrativa della stessa in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale ;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 258 del 31.12.2007.

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, il protocollo di intesa tra Università degli studi di Padova e questa Azienda Ospedaliera, per la disciplina e lo svolgimento delle attività assistenziali dei medici in formazione, il cui schema è allegato alla presente quale parte contestuale ed integrante.

Il Direttore Generale
Fto Dott. Adriano Cestrono

PROTOCOLLO DI INTESA TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DEI MEDICI IN FORMAZIONE.

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" che detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;

VISTO il Decreto MIUR 1 agosto 2005 "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" e successive integrazioni e modificazioni, che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004, e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

VISTO il Decreto MIUR 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione" e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 recante "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";

VISTO il Regolamento per le scuole di specializzazione di area sanitaria, emanato con D.R n. 978 del 07.05.2002 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 16.11.2010, ha approvato la proposta di accordo in oggetto;

VISTE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 07.02.2011 e 24.01.2011 hanno approvato la proposta di accordo in oggetto;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera.....

CONSIDERATO che l'Azienda ospedaliera di Padova sarà l'Azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Padova;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
(di seguito, per brevità, indicata come "Università")

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
(di seguito, per brevità, indicata come "Azienda")

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente documento, elaborato di intesa tra Università e Azienda, stabilisce le modalità applicative per lo svolgimento delle attività assistenziali dei laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle scuole di Specializzazione di Area Medica, funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dagli obiettivi formativi indicati negli ordinamenti didattici delle singole scuole.

Definisce inoltre le modalità applicative di alcune delle disposizioni contenute nell'art. 5 del contratto di formazione specialistica, approvato con D.P.C.M. 6 luglio 2007 in ottemperanza all'art. 37 e seguenti del Decreto Legislativo n. 368/1999.

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE

Art. 2. ATTIVAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

L'Università, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, procede annualmente all'attivazione delle Scuole di Specializzazione di Area Medica di cui si allega l'elenco completo, con indicazione delle rispettive sedi (Allegato 1), ciascuna delle quali si avvale di una rete formativa accreditata dal Ministero, secondo quanto previsto dal DM 29 marzo 2006.

Art. 3. RETE FORMATIVA

L'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del Servizio sanitario regionale che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite in conformità a quanto previsto dal DM 1 agosto 2005 e dal DM 29 marzo 2006, nonché da appositi accordi tra Università e Regione.

All'interno della rete formativa così definita, l'Azienda Ospedaliera di Padova è individuata come struttura prevalente per lo svolgimento della formazione specialistica dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione dell'Università.

Nell'ambito di ogni Scuola di Specializzazione, il Consiglio della Scuola definisce, sentito il Direttore Generale dell'Azienda, il numero dei medici specializzandi che, nei singoli anni di corso, devono svolgere la propria attività formativa presso le strutture dell'Azienda.

Art. 4. STANDARD GENERALI E SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO

L'Azienda attesta all'Università di Padova che i Dipartimenti, le Unità Operative e i Servizi dell'Azienda stessa, che rientrano nella rete formativa delle scuole, possiedono tutti gli standard generali e specifici previsti dal Decreto MIUR 29 marzo 2006. Tale attestazione è necessaria al fine di richiedere al Ministero l'accreditamento dell'Azienda, quale "struttura di sede" delle Scuole di Specializzazione e l'inserimento nella rete formativa della Scuole dei sopra specificati Dipartimenti, Unità Operative e Servizi dell'Azienda stessa.

Gli standard generali e specifici, informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale di cui si attesta il possesso, sono quelli indicati per le "strutture di sede" delle Scuole di Specializzazione indicate nell'allegato elenco dal Decreto MIUR 29 marzo 2006.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università di Padova tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti e delle condizioni per il possesso

degli standard generali e specifici previsti dal Decreto MIUR 29 marzo 2006 necessari all'individuazione dei Dipartimenti, Unità Operative e Servizi, quali "strutture di sede" delle Scuole di Specializzazione.

TITOLO II – FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art.5 PROGRAMMA DI FORMAZIONE

Nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio Regionale, così come disposto dal d.lgs. 368/1999, e secondo quanto stabilito dal Decreto 1° agosto 2005 e dal Decreto 29 marzo 2006 e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo sulla formazione specialistica dei medici, il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni specializzando, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa, e il numero e la tipologia degli interventi pratici che essi devono avere personalmente eseguito.

Nel programma formativo, comprendente anche attività di carattere teorico, quali lezioni ex cattedra, convegni, seminari, stage, sono previste le attività pratiche di carattere assistenziale da svolgersi nelle strutture sanitarie inserite nella rete formativa.

Per l'esecuzione del programma di formazione così definito, e nella parte in cui l'attività formativa deve essere svolta presso strutture dell'Azienda Ospedaliera di Padova, il Consiglio della Scuola concorda, con la direzione sanitaria dell'Azienda e con i Responsabili delle Unità Operative e dei Servizi, tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali e la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire.

Al Responsabile di ogni Struttura (collegata o complementare) presso la quale il medico in formazione svolge la propria attività compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

Art.6 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA

Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici, i Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono annualmente, di norma entro il primo mese dell'anno di formazione in corso, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture dell'Azienda, inserite nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione.

L'Università comunica annualmente al Direttore Generale dell'Azienda:

- la distribuzione del numero dei medici in formazione per struttura della rete formativa della Scuola per l'anno di corso;
- i nominativi dei medici in formazione da inserire nelle attività assistenziali;
- il relativo programma di formazione, definito dal Consiglio della Scuola e sottoscritto dal Direttore della Scuola, dal tutor e dal medico in formazione specialistica. Il programma di formazione individuale viene sottoposto all'accettazione dei Responsabili delle Strutture all'interno delle quali le attività formative vengono svolte. Nel programma di formazione devono essere indicati:
 - l'anno di corso;
 - gli obiettivi formativi;
 - i livelli di autonomia raggiunti in funzione dell'attività svolta nell'anno precedente;
 - le attività assistenziali in cui il medico in formazione specialistica sarà impegnato;
 - il numero minimo e la tipologia di procedure diagnostiche, terapeutiche e/o chirurgiche previste per l'anno di corso, in coerenza con gli standard di addestramento professionalizzante (Decreto 29 marzo 2006);
 - le sedi e le Strutture in cui è prevista la frequenza e la relativa durata;

Il medico specializzando è tenuto a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola, determinato secondo la normativa vigente. I medici specializzandi sono tenuti alla compilazione di un

apposito libretto personale di formazione, in cui le attività formative vengono certificate e valutate dal responsabile della Struttura presso cui il medico ha svolto la sua formazione.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione, al termine di ogni anno di corso, prima degli esami di profitto, verifica la corretta compilazione del libretto e la congruità delle attività svolte con quelle previste dal piano individuale di formazione definito all'inizio dell'anno accademico e controfirma il libretto.

Art. 7 PARTECIPAZIONE DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

La formazione specialistica del medico implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle Strutture alle quali è stato assegnato dal Consiglio della Scuola, ivi comprese le attività di reparto, day hospital e ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l'esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche, l'attività operatoria, secondo quanto previsto dal Decreto 29 marzo 2006, e sulla base dello specifico programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intero anno.

La formazione specialistica del medico implica altresì la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle istruzioni ricevute dal tutor, d'intesa con i Responsabili delle Strutture nelle quali si svolge la formazione.

Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica e previste dal suo piano formativo annuale sono contemplate nei piani di attività della Struttura nella quale si svolge la formazione.

La partecipazione dei medici specializzandi alle attività assistenziali non influisce sulla programmazione degli organici del personale della struttura presso cui il medico in formazione svolge il proprio tirocinio.

In particolare, il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità in condivisione con il medico strutturato di riferimento (supervisore), nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di compiti assistenziali.

La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali di ordine specialistico deve risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche, ecc.). In ognuno dei documenti/registri sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

Tutti i documenti/registri sopra indicati devono riportare chiaramente la qualifica di "medico in formazione specialistica" ed anche il nominativo del medico strutturato di riferimento (supervisore)

Art. 8 FORMAZIONE SPECIALISTICA E LIVELLI DI AUTONOMIA

L'attività di tirocinio del medico in formazione si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale ospedaliero strutturato.

Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantita la presenza nella struttura sanitaria di un referente per area omogenea affiancato da un medico specialista della disciplina in oggetto della scuola di specializzazione, quest'ultimo anche in servizio di pronta reperibilità, come doverosa tutela del paziente e come momento essenziale per l'apprendimento.

Il medico specialista, quando reperibile, deve essere sempre raggiungibile telefonicamente o con il supporto di più moderne tecnologie (con eventuale disponibilità alla registrazione delle chiamate), deve essere presente entro trenta minuti in caso di chiamate per problemi urgenti e comunque condivide sempre con il medico in formazione la responsabilità sui pazienti per i quali è stato chiamato.

I turni di guardia sono di dodici ore; di norma non possono essere più di sei per mese. Dopo il turno di guardia lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato.

Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire **in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione** e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

A tal fine la Scuola deve adottare un sistema organizzativo in cui, in maniera documentata, per i diversi livelli di responsabilità da attribuire:

- vengano definiti in maniera molto dettagliata gli obiettivi formativi (conoscenze e competenze da acquisire);
- vengano definiti le attività e gli atti medici da eseguire necessari per il raggiungimento degli obiettivi (dando anche qualora lo si ritenga necessario, degli standard minimi);
- vengano registrati le attività e gli atti medici eseguiti, a documentazione del fatto che quanto pianificato è stato eseguito;
- venga messo in atto un sistema di valutazione così come previsto nel Regolamento di Ateneo.

Art. 9 ORARIO E RICONOSCIBILITÀ DEI MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno.

I medici in formazione devono essere riconoscibili come tali dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche presso l'Azienda. A tal fine l'Università provvede a dotare i medici specializzandi di un apposito strumento di identificazione dal quale risulti la qualifica di "Medico specializzando"

Art. 10 LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

Si applica, per quanto compatibile, il regolamento aziendale in vigore.

TITOLO III – ASSICURAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 11 SORVEGLIANZA SANITARIA

Per l'attività svolta presso le strutture universitarie e aziendali, i due Enti garantiscono ai medici in formazione lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti.

Art. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda Ospedaliera provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

È altresì prevista a carico dell'Azienda Ospedaliera, per i medici in formazione, la copertura assicurativa dall'azione di rivalsa per danni cagionati per colpa grave.

Nel caso di formazione all'estero (massimo 18 mesi) la copertura assicurativa deve far capo alla struttura straniera ospitante e, in caso di non accettazione da parte della stessa, allo specializzando.

Art. 13 SPAZI

I medici in formazione accedono agli spazi disponibili presso le strutture/dipartimenti/unità operative dove sono inseriti per le attività previste. Detti spazi dovranno essere adeguati agli standard normativi previsti.

ART. 14 SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98 le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Ente ospitante.

I medici in formazione sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante.

Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

Art. 15 MENSA

L'Università e l'Azienda agevolano l'accesso dei medici in formazione al servizio mensa dell'Azienda Ospedaliera per 1 pasto giornaliero.

Art. 16 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

Sono previsti idonei sistemi di controllo della presenza da parte dell'Università.

L'accertamento della presenza spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera.

Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile della Struttura dove si è svolta l'attività.

Art. 17 DOTAZIONE VESTIARIO ED ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO

Per l'attività svolta presso le proprie strutture, l'Azienda fornisce ai medici in formazione inseriti nell'attività assistenziale le divise e il vestiario.

Ai medici in formazione è assicurato, dal Direttore della Struttura sede della formazione, l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera per quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, secondo quanto stabilito per i Dirigenti Medici e con disposizioni specificamente impartite dalla Direzione aziendale.

Art.18 FREQUENZA SPECIALIZZANDI DI ALTRA SEDE

Agli specializzandi che afferiscono a Scuole di specializzazione di cui l'Università di Padova è sede federata/aggregata si applica il presente protocollo, quando frequentano l'Azienda ospedaliera.

Agli specializzandi che afferiscono a Scuole di specializzazione di altre Università si applica il presente protocollo qualora frequentino la rete formativa di Scuole di Specializzazione dell'Università di Padova, previa autorizzazione della Direzione della Scuola .

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente accordo, si applica la normativa vigente in materia

Il Magnifico Rettore
Università degli Studi di Padova

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliera di Padova

(Prof. Giuseppe Zaccaria)

(Dott. Adriano Cestrone)

ALL.1

Scuole di specializzazione disciplinate dal d.lgs. n. 368/1999, istituite presso l'Università degli Studi di Padova con il vecchio ordinamento – attive fino ad esaurimento

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
AUDIOLOGIA E FONIATRIA
BIOCHIMICA CLINICA
CARDIOCHIRURGIA
CARDIOLOGIA I SCUOLA
CARDIOLOGIA II SCUOLA
CHIRURGIA GENERALE I SCUOLA
CHIRURGIA GENERALE II SCUOLA
CHIRURGIA GENERALE IND. CHIRURGIA D'URGENZA
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO I SCUOLA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO II SCUOLA
FARMACOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
GENETICA MEDICA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA DI COMUNITA'
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA INTERNA I SCUOLA
MEDICINA INTERNA II SCUOLA
MEDICINA LEGALE
MEDICINA NUCLEARE
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRICA
PSICHIATRIA
RADIODIAGNOSTICA

RADIOTERAPIA
REUMATOLOGIA
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
TOSSICOLOGIA MEDICA
UROLOGIA

(segue all. 1)

Scuole di specializzazione disciplinate dal d.lgs. n. 368/1999, istituite presso l'Università degli Studi di Padova con il nuovo ordinamento di cui al D.M. 1° agosto 2005:

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA
AUDIOLOGIA E FONIATRIA
BIOCHIMICA CLINICA
CARDIOCHIRURGIA
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
FARMACOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA
GENETICA MEDICA
GERIATRIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA
MEDICINA DI COMUNITA'
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE
MEDICINA NUCLEARE
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA MEDICA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRIA
PSICHIATRIA
RADIODIAGNOSTICA
RADIOTERAPIA

REUMATOLOGIA
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
TOSSICOLOGIA MEDICA
UROLOGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott. Carlo Stecchini)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2011

Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott. Carlo Stecchini)

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di fogli n°13 (incluso il presente).
Padova, li

Il Direttore
S.C. AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
(Dott. Carlo Stecchini)
